

LA RIFORMA DELLO SPORT - LE COLLABORAZIONI SPORTIVE

CANTU' 13 MAGGIO 2023

DOTT.DONATO FORESTA E DOTT. ANDREA ROSSI



LA RIFORMA DELLO SPORT – LE TAPPE DEL PERCORSO

LEGGE DELEGA 8.8.2019, N.86 →
Deleghe al Governo e altre disposizioni
 in materia di ordinamento sportivo, di
 professioni sportive nonché di
 semplificazione

DECRETI LEGISLATIVI

- I – Ordinamento sportivo]
- II - Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo **[d.lgs. 28.02.2021 n.36]**
- III – Rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo **[d.lgs. 28.02.2021 n.37]**
- IV – Riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi **[d.lgs. 28.02.2021 n.38]**
- V – Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi **[d.lgs. 28.02.2021 n.39]**
- VI – Sicurezza nelle discipline sportive invernali **[d.lgs. 28.02.2021 n.40]**

L'AGENDA DELLE ENTRATE IN VIGORE

RIFORMA DELLO SPORT		
entrata in vigore		
1° luglio 2023	DLgs. 28.2.2021 n. 36	
1° gennaio 2022	ART.10	<i>Riconoscimento ai fini sportivi</i>
1° gennaio 2022	Art. 39.	<i>Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili</i>
1° gennaio 2022	Art. 40.	<i>Promozione della parità di genere</i>
1° gennaio 2022	TITOLO VI	<i>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ NELL'ACCESSO AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI CIVILI DELLO STATO</i>
1° gennaio 2023	DLgs. 28.2.2021 n. 37	<i>rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo</i>
1° gennaio 2023	DLgs. 28.2.2021 n. 38	<i>riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi</i>
31 agosto 2022	DLgs. 28.2.2021 n. 39	<i>semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi</i>
1° gennaio 2022	DLgs. 28.2.2021 n. 40	<i>sicurezza nelle discipline sportive invernali</i>

LEGGE DELEGA 86/2019 – LAVORO SPORTIVO

- Carattere sociale e preventivo-sanitario dello sport
- Specificità dello sport e del lavoro sportivo, pari opportunità
- Profilo del lavoratore sportivo e definizione disciplina in materia assicurativa, previdenziale, fiscale
- Tutela della salute e sicurezza dei minori attraverso obblighi informativi
- Formazione lavoratori sportivi con attenzione anche alla crescita culturale/educativa (carriera duale, fine carriera)
- Disciplina delle collaborazioni amm.vo-gestionali non professionali
- Tutela e benessere degli animali impiegati in attività sportive
- Riconoscimento giuridico del laureato in scienze motorie
- Riordino della mutualità nello sport «professionistico»

LA RIFORMA DELLE COLLABORAZIONI SPORTIVE (IL D.LGS. 36/2021 E IL CORRETTIVO)

Stato attuale

Stato attuale

1 → D.Lgs. 36/2021 (c.d. “Riforma Spadafora”) entrata in vigore disciplina del lavoro sportivo 1 GENNAIO 2023

2 → DECRETO CORRETTIVO della Riforma Spadafora

7.7.2022 → approvato “in prima lettura” dal Consiglio dei Ministri

9.9.2022 → intesa dalla Conferenza delle Regioni (con raccomandazioni su alcuni ambiti di carattere sanitario: tutela salute dei lavoratori sportivi e dei minori e sulle competenze dei supervisori delle attività motorie preventive e adattate (chinesiologo)

sett.2022 → acquisizione pareri delle Commissioni parlamentari

28.09.2022 → approvazione finale da parte del Consiglio dei ministri

5.10.2022 → d.lgs. 163/22 (in G.U. 2.11.2022, n.256) c.d. DECRETO CORRETTIVO

29.12.2022 → d.l.198/2022 (L.14/2023) c.d. Milleproroghe

LE RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE SULLE COLLABORAZIONI SPORTIVE

Corte di Cassazione sezione lavoro (Sent. nn. 41397/21; 41467/21; 41418/21; 41419/21; 41420/21; 41468/21; 41570/21; 41729/21; 175/22; 177/22; 952/22; 953/22; 954/22; 1091/22; 1092/22; 1093/22; 1094/22) in materia di inquadramento delle prestazioni sportive dilettantistiche

L'ART. 67 TUIR → **NON** consente di includere all'interno dell'area dei «redditi diversi» le somme percepite da coloro i quali svolgono l'attività sportiva **professionalmente**

Il Collegio interpreta la «professionalità» richiamata dalla norma (incipit art. 67 TUIR) in chiave «**soggettiva**», inerente le modalità di svolgimento dell'attività, e non in relazione alla natura oggettiva dell'attività

→ sono esclusi dai «*redditi diversi*» quelli provenienti non già da attività professionali, ma quelli derivanti da attività svolte professionalmente.

Il «**reddito diverso**» non può essere quello che deriva:

- a) dall'esercizio abituale di una attività autonoma (soggetti con p.iva);
- b) dall'esercizio professionale di attività coordinate e continuative, e per questo considerato assimilato a quello di lavoro dipendente

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO

Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati PRIMA dell'entrata in vigore della RIFORMA e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m) del TUIR



**non si dà luogo
a recupero contributivo**

IL LAVORO SPORTIVO RIFORMA DELLO SPORT

ONERI E ADEMPIMENTI ACCESSORI

- Applicazione della DISCIPLINA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs. 81/2008) → è prevista l’emanazione di appositi Decreti attuativi, nonché l’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro *“in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva”*
- Per le CO.CO.CO. → la comunicazione al Centro per l’impiego per l’inizio del rapporto di lavoro è sostituita con la comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS)
- Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali (fino a euro 5.000,00).

IL LAVORO SPORTIVO RIFORMA DELLO SPORT

ONERI E ADEMPIMENTI ACCESSORI

- Per le CO.CO.CO. → l'obbligo del L.U.L. (libro unico del lavoro) è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS).
- Nel caso in cui il compenso annuale NON superi l'importo di euro 15.000,00 NON vi è obbligo di emissione del prospetto paga.
- Per le CO.CO.CO. → l'adempimento della comunicazione mensile (UNIEMENS) all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS)

NB → Queste semplificazioni non valgono per le Co.Co.Co. Amministrativo-gestionali

- Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso e di almeno un operatore in possesso del certificato *Basic Life Support and Defibrillation* (BLS-D)

SETTORE DILETTANTISTICO

- Lavoro Subordinato

- Applicazione CCNL (es. il ccnl lavoratori impianti e attività sportive)
- 13 mensilità
- Ferie, malattie, permessi, maternità, TFR
- Assegni familiari

LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO PER LO SPORT DILETTANTISTICO

DECRETO CORRETTIVO

Il lavoro sportivo si **presume** oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della **COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente

A) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le 18 ore settimanali**, **escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (gare)**

B) le prestazioni oggetto del contratto **risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle FSN, DSA e EPS di appartenenza

DEFINIZIONE DI AREA SPORTIVA PROFESSIONISTICA E AREA SPORTIVA DILETTANTISTICA (art. 38, D.lgs. 36/2021 → decreto correttivo)

L'area del professionismo è composta dalle **società** che **svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative** nei settori che, indipendentemente dal genere conseguono la relativa qualificazione dalle FSN, DSA, EPS secondo le norme emanate dalle FSN e dalle DSA stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale

L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1- *ter*, **che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica**, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria

I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO

Settore professionistico

1. Calcio: serie A, B, C1 e LegaPro maschile;
2. Ciclismo: gare strada e pista approvate dalla Lega ciclismo;
3. Golf;
4. Pallacanestro: serie A1 maschile.

Il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di **LAVORO SUBORDINATO**

L'approvazione, secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata, è **CONDIZIONE DI EFFICACIA** del contratto

Costituisce oggetto di contratto di **LAVORO AUTONOMO** quando ricorre almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) l'attività sia svolta **nell'ambito di una singola manifestazione sportiva** o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) lo sportivo **non** sia contrattualmente **vincolato** per ciò che riguarda la **frequenza a sedute** di preparazione o allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.



LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI **LAVORO SPORTIVO «SUBORDINATO»** PROFESSIONISTICO E DILETTANTISTICO

Disciplina speciale che ricalca la L.91/81:

- non si applicano le norme sul licenziamento individuale né le connesse tutele reali o obbligatorie (art.18 SdL per reintegrazione) o sul licenziamento collettivo (riduzione del personale)
- non si applicano alcune norme dello «Statuto dei Lavoratori» incompatibili con ordinamento sportivo (es. impianti audiovisivi, accertamenti sanitari, sanzioni disciplinari)
- contratto a termine fino a 5 anni (rinnovabile)
- possibilità di clausole compromissorie
- **divieto di clausole di non concorrenza**

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO

Per GLI ATLETI nell'area del PROFESSIONISMO →

Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, **non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00.**

NB → Per gli sport di squadra, si applica solo per gli atleti/e che lavorano presso società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro

Per GLI ATLETI nell'area del DILETTANTISMO (art. 36, c. 6-quater, del d.lgs. 36/2021) → **PREMI** corrisposti ai propri tesserati **PER I RISULTATI OTTENUTI NELLE COMPETIZIONI SPORTIVE** (o per la partecipazione a raduni quali componenti delle squadre nazionali di disciplina)

- Ricevuti da ATLETI e TECNICI
 - Erogati da CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD e SSD
- **sono assoggettati a RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA del 20%**

IL REGIME DEI PREMI E IL RAPPORTO CON LA DISCIPLINA DEL LAVORO SPORTIVO

I premi, non essendo collegati a una prestazione lavorativa, non sono assoggettati a contribuzione INPS e INAIL e agli adempimenti in materia di lavoro

QUESTIONI APERTE:

- ✓ Possono, o devono, essere pre-determinati? Se sì, da chi, e con quale procedura?
- ✓ La loro fissazione deve derivare da una decisione unilaterale dell'organo amministrativo o possono essere oggetto di trattativa/condivisione con i potenziali fruitori?
- ✓ Nel caso di sport di squadra, debbono essere uguali per tutti gli atleti o possono essere previste differenziazioni (es. in base al numero delle partite giocate, alle convocazioni, ai minuti in campo ecc.)?
- ✓ Possono coesistere con un contratto di lavoro sportivo? (es. compenso fisso mensile 500 € mese + premio promozione 1.000 €)
- ✓ In caso di manifestazioni che prevedono un montepremi (es. manifestazioni ippica, torneo di tennis o golf ecc.) il vincitore che fosse titolare di P.IVA per attività di lavoro sportivo dovrebbe far rientrare tali vincite nel proprio reddito professionale o la natura di premio rimarrebbe inalterata

DIRETTORE DI GARA

Soggetto che
«indipendentemente» dalla
qualifica indicata dai
regolamenti della disciplina
sportiva di competenza

è

**PREPOSTO A GARANTIRE IL
REGOLARE SVOLGIMENTO
DELLE COMPETIZIONI
SPORTIVE** relativamente a:

- a) Rispetto delle regole
- b) Rilevazione di tempi e distanze

Può stipulare un contratto di lavoro individuale con la FSN, DSA o EPS competente.

Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime fiscale di esenzione Irpef fino a 15k

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Il decreto correttivo ha espunto dall'art. 25 del d.lgs. 36/2021 il comma 4, che prevedeva, tra i possibili inquadramenti del lavoro sportivo, le c.d. Prest.O, ex art. 54 bis, d.l. 50/2017.

La relazione accompagnatoria al correttivo ha giustificato tale abrogazione con la motivazione circa la natura “tendenzialmente continuativa” della prestazione sportiva.

DUBBI:

- si è voluto eliminare solo la figura della Prestazione Occasionale ovvero di qualsiasi forma di collaborazione occasionale di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.?
- le attività occasionali restano utilizzabili usufruendo delle agevolazione (tributarie e previdenziali) previste dal Correttivo?
- le attività occasionali restano utilizzabili, ma senza poter usufruire delle agevolazioni (tributarie e previdenziali) previste dal Correttivo medesimo e quindi con la ritenuta d'acconto del 20% e contributi INPS oltre i 5.000€?

lavoro occasionale accessorio

art. 54 bis del d.l. 50/17

CONDIZIONI:

utilizzatore (ASD o SSD): deve avere meno di dieci dipendenti a tempo indeterminato

- 5.000 euro per ogni prestatore;
- 2.500 euro per ogni prestatore in relazione al medesimo utilizzatore;
- 10.000 euro per l'utilizzatore, in riferimento al numero totale dei prestatori.

Compenso minimo di 9 euro l'ora e un numero massimo di durata della prestazione pari a 280 ore annuali

In caso di superamento della somma massima consentita a ciascun percipiente e/o del numero delle ore annuali il rapporto si trasforma in lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Contributi INPS gestione separata (33%) + INAIL (3,5%): a carico dell'utilizzatore

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato.

Comunicazione preventiva del rapporto almeno un'ora prima dell'inizio del rapporto attraverso la piattaforma informatica o i contact center INPS.

NO CU: a carico dell'INPS

LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI /ASSISTENZIALI PER CO.CO.CO.

- **pensione:** attenzione all'accredito degli anni contributivi, un anno richiede contribuzione su almeno euro 16.243
- **maternità:** necessario imponibile contributivo nei 12 mesi precedenti di almeno euro 1.354; per 5 mesi indennità pari a 80% del reddito dei 12 mesi precedenti
- **degenza ospedaliera:** necessario imponibile contributivo nei 12 mesi precedenti di almeno euro 1.354; indennità variabile giornaliera in funzione della contribuzione nei 12 mesi precedenti (euro 46 se contribuzione 1-4 mesi, euro 69 se 5-8 mesi, euro 92 se 9-12 mesi, max 180 giorni)
- **malattia superiore a 4 giorni:** necessario imponibile contributivo nei 12 mesi precedenti di almeno euro 1.354; indennità variabile giornaliera in funzione della contribuzione nei 12 mesi precedenti (euro 23 se contribuzione 1-4 mesi, euro 35 se 5-8 mesi, euro 46 se 9-12 mesi, max 1/6 giorni contrattuali non meno di 20)

LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI /ASSISTENZIALI PER CO.CO.CO.

- **disoccupazione:** necessario imponibile contributivo di almeno euro 1.354 nel periodo fra 1 anno precedente e la cessazione; indennità mensile per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione nel periodo di cui sopra max 12, 75% del reddito medio mensile max euro 1.361; decalage 3% dal sesto mese
- **infortuni:** prevista la copertura INAIL

Il lavoro sportivo: la problematica INAIL

- ✓ Non è prevista alcuna soglia di esenzione per i dipendenti e i co.co.co.
- ✓ Decreto MLPS 21/11/2022 → il premio assicurativo dovrà essere corrisposto sul compenso effettivamente erogato, tenuto però conto dei minimali e massimali di contribuzione mensile
→ minimale attuale mensile 1.480 €uro/mese
- ✓ Aliquote a oggi individuate sono:
 - 78 per mille per atleti e allenatori;
 - 9 per mille per istruttori
 - 5 per mille per lavori impiegatizi

NB: l'esenzione dagli adempimenti di comunicazione preventiva dei contratti di valore inferiore a 5.000 Euro → assenza del sistema tecnico per l'iscrizione all'INAIL dei lavoratori sportivi co.co.co che percepiscono compensi inferiori a tale soglia, pur risultando l'iscrizione obbligatoria.

LE CRITICITA' DELLA RIFORMA

Lo svolgimento di attività sportive presso enti sportivi dilettantistici e presso altri soggetti diversi da enti sportivi dilettantistici

Il rapporto tra più datori di lavoro in caso di superamento delle soglie di esenzione contributiva e fiscale

Il lavoro sportivo: l'individuazione delle mansioni integrative dell'elenco previsto dall'art. 25 del d.lgs. 36

La problematica della sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori, e dei controlli sanitari dei lavoratori sportivi (artt. 32 e 33 del d.lgs. 36/2021)

Il lavoro sportivo: Il problema delle Federazioni Sportive

Il lavoro sportivo: la problematica delle 18 ore settimanali per la qualifica di co.co.co sportivo

Scelta tra p.iva e co.co.co.

La disciplina dei volontari

Il lavoro sportivo: il chiarimento sulle attività di lavoro sportivo occasionale.

Il lavoro sportivo: la problematica INAIL

Il lavoro sportivo: le semplificazioni operative

Il Regime dei premi e il rapporto con la disciplina del lavoro sportivo

LE CRITICITA' DELLA RIFORMA

La tempistica e la modalità di revisione degli statuti

Il procedimento semplificato per l'ottenimento della personalità giuridica

I regolamenti per l'individuazione del premio di formazione tecnica

Il rapporto tra i Registri (CONI e DIPART.SPORT)

Il decreto sulle “attività diverse”

L'affidamento diretto e gratuito di impianti sportivi


FINE PRIMA PARTE

LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO

D.LGS. 28.02.2021 – n.36 (G.U. 18.03.2021 n.67) -



LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO



IL RIFERIMENTO ALL'ART.2, co 1, JOBS ACT È SOPPRESSO

Art. 2 (D.Lgs. 81/2015 c.d. «Jobs Act»)

*.... si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro **prevalentemente** personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente*



CONFERMATO L'ART.2, CO.2, lett. d) del JOBS ACT

Art. 2 (D.Lgs. 81/2015 c.d. «Jobs Act»)

.....La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle ASD e SSD affiliate alle FSN, alle DSA e agli EPS riconosciuti dal CONI, come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "

SETTORE DILETTANTISTICO

- Lavoro Subordinato

Trattamento tributario

- NESSUNA Esenzione Irpef e addizionali

Trattamento pensionistico e assistenziale

- Iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS) gestito dall'INPS
- Aliquota contributiva: **34,28%** (fino ad un massimale retributivo euro 105.014, di cui **9,19%** a carico del dipendente).
- È, altresì, dovuta un'aliquota aggiuntiva (contributo di solidarietà) **dell'1%** a carico del lavoratore, da applicare sulla parte di retribuzione annua eccedente un determinato importo rivalutato annualmente fino ad un certo massimale (attualmente euro 48.279)
- Oltre euro 105.014 e fino a euro 765.552 annuo, è prevista ulteriore contribuzione previdenziale nella misura del **3,1%** (di cui 2,1% a carico del lavoratore)

➤ [assicurazione INAIL](#)

SETTORE DILETTANTISTICO

- Co.Co.Co.

Trattamento *tributario* → REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (ART. 52 TUIR)

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 15.000 euro
- Oltre 15.000 euro → *Irpef a scaglioni, addizionali e detrazioni secondo le regole ordinarie*
 - 25% fra 15.001 euro e 28.000 euro
 - 35% fra 28.001 euro e 50.000 euro
 - 43% oltre i 50.000 euro

SETTORE DILETTANTISTICO

- Co.Co.Co.

Trattamento *pensionistico e assistenziale*

- Iscritti alla GESTIONE SEPARATA INPS
- I contributi previdenziali sono dovuti **se il compenso supera 5.000 euro** e fino ad un massimale di 105.014 euro
- 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro

CO.CO.CO.	Aliquota	
A) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria → Aliquota base	24,00%	
B) Soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie → Aliquota base	25,00%	DAL 2028
+ Aliquota aggiuntiva solo per i soggetti sub. B) (maternità, assegni nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattie e congedo parentale, disoccupazione)	2,03%	

**RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL 50% FINO AL 31.12.2027
(solo per l'aliquota base)**


➤ **assicurazione INAIL**

SETTORE DILETTANTISTICO

- Lavoro Autonomo

Trattamento *tributario* → **REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (ART. 53 TUIR)**

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 15.000 euro
- Oltre i 15.000 euro



SETTORE DILETTANTISTICO

- Lavoro Autonomo

Trattamento *pensionistico e assistenziale*

- Iscritti alla **GESTIONE SEPARATA INPS**
- I contributi previdenziali sono dovuti **se il compenso supera 5.000 euro** e fino ad un massimale di 105.014 euro
- Rivalsa INPS 4%

LAVORO AUTONOMO	Aliquota	
A) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria → Aliquota base	24,00%	
B) Soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie → Aliquota base	25,00%	DAL 2028
+ Aliquota aggiuntiva solo per i soggetti sub. B) (maternità, assegni nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattie e congedo parentale, disoccupazione)	2,03%	

**RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL 50% FINO AL
31.12.2027 (solo per l'aliquota base)**

➤ **NO assicurazione INAIL**

SETTORE PROFESSIONISTICO

- Lavoro Subordinato

Trattamento *tributario*

- *Irpef a scaglioni, addizionali e detrazioni secondo le regole ordinarie*
 - 23% fino a 15.000 euro
 - 25% fra 15.001 euro e 28.000 euro
 - 35% fra 28.001 euro e 50.000 euro
 - 43% oltre i 50.000 euro

Trattamento *pensionistico e assistenziale*

- Iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS) gestito dall'INPS
- Aliquota contributiva: **34,28%** (fino ad un massimale retributivo euro 105.014, di cui **9,19%** a carico del dipendente).
- È, altresì, dovuta un'aliquota aggiuntiva (contributo di solidarietà) **dell'1%** a carico del lavoratore, da applicare sulla parte di retribuzione annua eccedente un determinato importo rivalutato annualmente fino ad un certo massimale (attualmente euro 48.279)
- Oltre euro 105.014 e fino a euro 765.552 annuo, è prevista ulteriore contribuzione previdenziale nella misura del **3,1%** (di cui **2,1%** a carico del lavoratore)

➤ [assicurazione INAIL](#)

SETTORE PROFESSIONISTICO

- Lavoro Autonomo

Trattamento *tributario*

- *Regime Ordinario (Irpef a scaglioni, IVA mensile o trimestrale)*
- *Regime Forfetario (Irpef 5%-15%; No IVA)*

Trattamento *pensionistico e assistenziale*

- Iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS) gestito dall'INPS
- Aliquota contributiva: **34,28%** (fino ad un massimale retributivo euro 105.014, di cui **9,19%** a carico del dipendente).
- È, altresì, dovuta un'aliquota aggiuntiva (contributo di solidarietà) **dell'1%** a carico del lavoratore, da applicare sulla parte di retribuzione annua eccedente un determinato importo rivalutato annualmente fino ad un certo massimale (attualmente euro 48.279)
- Oltre euro 105.014 e fino a euro 765.552 annuo, è prevista ulteriore contribuzione previdenziale nella misura del **3,1%** (di cui **2,1%** a carico del lavoratore)

➤ **NO assicurazione INAIL**

SETTORE DILETTANTISTICO

I rapporti di lavoro
sportivo «dei
VOLONTARI»

GLI AMATORI sono sostituiti dai VOLONTARI

I VOLONTARI → Mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ...per lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti

I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO «DEI VOLONTARI»

- Le prestazioni sportive **di volontariato** sono **incompatibili** con qualsiasi forma di **rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.**

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le **spese documentate** relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate **fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente**. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.



- NO COMPENSI
- SOLO RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI per vitto, alloggio e trasporto (compresi i rimborsi Km.ci)
- NO Rimborsi Forfetari o Indennità di trasferta

Obbligo di assicurazione infortuni (come per gli sportivi dilettanti, con tesseramento - art.51 L.289/02)

**LE COLLABORAZIONI
 COORDINATE E CONTINUATIVE
 AMMINISTRATIVO-GESTIONALI
 NON PROFESSIONALI
 (ART. 409, CO. 1 E 3 CPC)**

Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle **SSD** ed **ASD**, delle **FSN**, delle **DSA** e degli **EPS** riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'[articolo 409](#), comma 1, n. 3, del codice di procedura civile

NB → NON è LAVORATORE SPORTIVO

*Trattamento tributario →
 REDDITO ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE*

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 15.000 euro

- Oltre 15.000 euro → *Irpef a scaglioni, addizionali e detrazioni secondo le regole ordinarie*
 - 25% fra 15.001 euro e 28.000 euro
 - 35% fra 28.001 euro e 50.000 euro
 - 43% oltre i 50.000 euro

**LE COLLABORAZIONI
COORDINATE E CONTINUATIVE
AMMINISTRATIVO-GESTIONALI
NON PROFESSIONALI
(ART. 409, CO. 1 E 3 CPC)**

Trattamento pensionistico e assistenziale

- Iscritti alla **GESTIONE SEPARATA INPS**
- I contributi previdenziali sono dovuti **se il compenso supera 5.000 euro** e fino ad un massimale di 105.014 euro
- 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro

LAVORO AUTONOMO	Aliquota	
A) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria → Aliquota base	24,00%	
B) Soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie → Aliquota base	25,00%	DAL 2028
+ Aliquota aggiuntiva solo per i soggetti sub. B) (maternità, assegni nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattie e congedo parentale, disoccupazione)	2,03%	

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL 50% FINO AL 31.12.2027 (solo per l'aliquota base)

➤ [assicurazione INAIL](#)

COLLABORAZIONI SPORTIVE

PER I DIPENDENTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare la propria attività nell'ambito delle ASD e SSD, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, **previa comunicazione** all'amministrazione di appartenenza.

→ A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2

- L'attività dei lavoratori dipendenti **può essere retribuita** dai beneficiari solo **previa autorizzazione** dell'amministrazione di appartenenza e in tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive (esenzione Irpef fino a 15k e esenzione contributiva fino a 5k)
- Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive (con ritenuta a titolo d'imposta del 20%)

DIRETTORE DI GARA

Soggetto che
«indipendentemente» dalla
qualifica indicata dai
regolamenti della disciplina
sportiva di competenza

è

**PREPOSTO A GARANTIRE IL
REGOLARE SVOLGIMENTO
DELLE COMPETIZIONI
SPORTIVE** relativamente a:

- a) Rispetto delle regole
- b) Rilevazione di tempi e distanze

Può stipulare un contratto di lavoro individuale con la FSN, DSA o EPS competente.

Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime fiscale di esenzione Irpef fino a 15k

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO

Per i lavoratori CO.CO.CO. o per i lavoratori autonomi nell'area del **DILETTANTISMO** →

se già iscritti presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno **diritto di optare**, entro sei mesi dall'entrata in vigore della riforma, **per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.**

Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati PRIMA dell'entrata in vigore della RIFORMA e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m) del TUIR



**non si dà luogo
a recupero
contributivo**

NUOVO OBBLIGO DI LEGGE →

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia **AUTOCERTIFICAZIONE** attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO

Per GLI ATLETI nell'area del PROFESSIONISMO →

Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, **non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00.**

NB → Per gli sport di squadra, si applica solo per gli atleti/e che lavorano presso società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro

Per GLI ATLETI nell'area del DILETTANTISMO → PREMI corrisposti ai propri tesserati PER I RISULTATI OTTENUTI NELLE COMPETIZIONI SPORTIVE (o per la partecipazione a raduni quali componenti delle squadre nazionali di disciplina)

- Ricevuti da ATLETI e TECNICI
 - Erogati da CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD e SSD
- sono assoggettati a RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA del 20%

LA RIFORMA DELLE COLLABORAZIONI SPORTIVE

Sintesi della «Riforma
Spadafora»

VS

«Decreto Correttivo»

RIFORMA SPADAFORA

- Definizione di *lavoratore sportivo*
- Tipizzazione *delle tipologie giuslavoristiche* dei rapporti di collaborazione sportiva
- Sostanziale identità tra lavoratore sportivo “*professionistico*” e lavoratore sportivo “*dilettantistico*”
- *Esenzione da imposizione fiscale* da 0 a 10.000€
- *Imposizione contributiva* su qualsiasi importo di compenso

DECRETO CORRETTIVO

- Definizione di *lavoratore sportivo con ampliamento alle figure individuate dalle Federazioni*
- Tipizzazione *delle tipologie giuslavoristiche* dei rapporti di collaborazione sportiva
- Sostanziale identità tra lavoratore sportivo “*professionistico*” e lavoratore sportivo “*dilettantistico*”
- *Esenzione da imposizione fiscale* da 0 a 15.000€
- *Imposizione contributiva* da 5.000€

LA RIFORMA DELLE COLLABORAZIONI SPORTIVE

Sintesi della «Riforma
Spadafora»

VS

«Decreto Correttivo»

RIFORMA SPADAFORA

- *Superamento dell'attuale testo e nuova impostazione dell'art. 67 TUIR, co.1, lett. m) VALIDO solo per gli AMATORI*
- *Introduzione della figura dell' "Amatore"*
- *Conferma delle collaborazioni amministrativo-gestionali (seppur nella formula dell'art. 409 cpc)*

DECRETO CORRETTIVO

- *Superamento dell'attuale testo e soppressione dell'art. 67 TUIR, co.1, lett.m) per le collaborazioni sportive*
- *Eliminazione della figura dell'Amatore e introduzione della figura del "Volontario"*
- *Conferma delle collaborazioni amministrativo-gestionali (seppur nella formula dell'art.409 cpc)*
- *Presunzione di rapporto Co.Co.Co. fino a 18 ore settimanali*
- *Semplificazioni per Comunicazioni inizio rapporto, LUL (cedolini), Uniemens*

TAVOLA SINOTTICA – SETTORE PROFESSIONISTICO

(AGGIORNAMENTO CON DECRETO CORRETTIVO)

SETTORE	Tipologia rapporto	Trattamento fiscale	Trattamento previdenziale	Trattamento assistenziale
SETTORE PROFESSIONISTICO	Dipendente	Irpef a scaglioni - addizionali- detrazioni (regime ordinario)	FPLS: 34,28% (+ contr. solidarietà + aliquota aggiuntiva)	Inail
	Autonomo	-Irpef a scaglioni + IVA mensile o trimestrale - Regime Forfetario: Irpef 5%/15%; No IVA	FPLS: 34,28% (+ contr. solidarietà + aliquota aggiuntiva)	Copertura da tesseramento

TAVOLA SINOTTICA – SETTORE DILETTANTISTICO

SETTORE	Tipologia rapporto	Trattamento fiscale	Trattamento previdenziale	Trattamento assistenziale
SETTORE DILETTANTISTICO	Dipendente	Irpef a scaglioni -addizionali-detrazioni (regime ordinario)	FPLS: 34,28% (+ contr. solidarietà + aliquota aggiuntiva)	Inail
	Co.Co.Co.	- Esenzione Irpef e addizionali fino a 15.000 euro	- Esenzione fino a 5.000 euro - Gestione Separata INPS oltre i 5.000 euro (a regime 24% per chi ha altra copertura previdenziale o 25% per chi non ha altra copertura previdenziale)	Inail
		- Oltre 15.000 euro: Irpef a scaglioni -addizionali-detrazioni (regime ordinario)		
	Autonomo	- Esenzione Irpef e addizionali fino a 15.000 euro	- Esenzione fino a 5.000 euro - Gestione Separata INPS oltre i 5.000 euro (a regime 24% per chi ha altra copertura previdenziale o 25% per chi non ha altra copertura previdenziale)	Copertura da tesseramento
- Oltre 15.000 euro:				
a) Irpef a scaglioni – Iva mensile o trimestrale ; b) Regime forfetario (Irpef 5% o 10%) – No IVA				

ESEMPIO

ESEMPIO ANTE RIFORMA (ART. 67)			
Maggior costo per la ASD/SSD ante riforma			
Compenso collaboratore	20.000 €	Lordo	
Irpef+addizionali	2.420 €	24,20%	(20000-10000 x24,2%)
Netto collaboratore	17.580 €		(20000-2420)
Costo complessivo ASD/SSD	20.000 €		

ESEMPIO POST RIFORMA (correttivo)			
Compenso collaboratore	20.000 €	lordo	
Imponibile per contributi	15.000 €		
Contributi INPS dovuti	1.875 €		(=15000 x 50% x 25%)
1/3 a carico del collaboratore	625 €		
2/3 a carico dell'ASD/SSD	1.250 €		
Contributi assistenziali	305 €		(=15000 x 2,03%)
Irpef dovuta	1.250 €		(=20000-15000 x25%)
Netto collaboratore	18.125 €		(=20000 - 625 - 1250)
Costo complessivo ASD/SSD	21.555 €		(20000+1250+304,50)

DIFFERENZA COSTO COMPLESSIVO per ASD/SSD (tra ante e post riforma)	1.555 €
	% 7,77%
DIFFERENZA NETTO COLLABORATORE	545 €
	% 3,10%

ESEMPIO

ESEMPIO ANTE RIFORMA (ART. 67)			
Maggior costo per la ASD/SSD ante riforma			
Compenso collaboratore	20.000 €	Lordo	
Irpef+addizionali	2.420 €	(20000-24,2010000 %x24,2%)	
Netto collaboratore	17.580 €	(20000-2420)	
Costo complessivo ASD/SSD	20.000 €		

ESEMPIO POST RIFORMA (correttivo)			
Compenso collaboratore	20.000 €	lordo	
Imponibile per contributi	15.000 €		
Contributi INPS dovuti	3.750 €	(=15000 x 25%)	
1/3 a carico del collaboratore	1.250 €		
2/3 a carico dell'ASD/SSD	2.500 €		
Contributi assistenziali	305 €	(=15000 x 2,03%)	
Irpef dovuta	1.250 €	(=20000-15000 x25%)	
Netto collaboratore	17.500 €	(=20000 - 1250 - 1250)	
Costo complessivo ASD/SSD	22.805 €	(20000+2500+304,50)	

DIFFERENZA COSTO COMPLESSIVO per ASD/SSD (tra ante e post riforma)		2.805 €
	%	14,02%
DIFFERENZA NETTO COLLABORATORE	-	80 €
	%	-0,46%

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



semplica

www.semplica.it



Foresta Rossi Pezzini
e Associati
Commercialisti e Avvocati
eritax

www.veritax.it



www.5ive.it

